

LIBERTA' E' PARTCIPAZIONE

Il documento emendativo allo Statuto che presentiamo è il risultato di un lavoro collettivo iniziato da un gruppo di iscritti (GdL) a Possibile appartenenti a diversi comitati romani, uniti dall'interesse, le competenze e la disponibilità a lavorare sullo Statuto per produrre un documento emendativo che successivamente è stato presentato come bozza ai comitati romani, laziali, umbri e a comitati di altre regioni per riceverne commenti, approvazione o dissenso. E' stato un bel momento di partecipazione, di lavoro collettivo e di discussione e mediazione tra tante singole proposte emendative, svoltosi per lo più per posta elettronica, in cui è emersa la volontà di trovare un accordo, arrivare alla condivisione e alla sintesi di un documento comune finale. Il metodo seguito è stato complesso e lungo, reso difficile dalla mancata disponibilità di una piattaforma che facilitasse la collaborazione, ma un concetto ha guidato il lavoro dall'inizio alla fine, la partecipazione appassionata di chi voleva impegnarsi, nessuno escluso, anzi chiunque incluso.

Uno degli argomenti principali su cui si è concentrata l'attenzione e la discussione del GdL è stata l'**Organizzazione di Possibile**, percepita come l'elemento qualificante di un nuovo partito, che si vuole caratterizzare, unico nel panorama politico italiano, per la qualità della **Partecipazione** informata e consapevole dei suoi iscritti. Un partito che sia anche terreno di sperimentazione e innovazione per una democrazia al contempo rappresentativa e diretta. Molti hanno avvertito il rischio che, non essendoci organi intermedi, alla fine decida tutto il segretario (un solo uomo al comando). D'altra parte, l'articolo 4, comma 10, recita: «I comitati che insistono in una stessa comunità, o in un'area definita, sono tenuti a coordinarsi nelle modalità che riterranno più democratiche ed efficienti». Non è vero dunque che non vi sono strutture (strutture, non organi sclerotizzati attraverso una progettazione statutaria *ex-ante*) ma la loro realizzazione è lasciata alla libera iniziativa e sperimentazione dei Comitati. E' stata tuttavia avvertita la necessità di una cornice chiara e certa entro cui muoversi. Per questo si è proposta l'introduzione di un "**Regolamento della Partecipazione**" da varare al più presto ma comunque rivedibile sulla base dell'esperienza che si andrà accumulando. L'obiettivo è la realizzazione di un partito fondato su un modello innovativo di sperimentazione democratica che, come tutte le innovazioni, non può che essere realizzato attraverso intuizioni, sperimentazione e tempestiva correzione degli errori.

Se da un lato il centro delle decisioni politiche sono gli Stati generali, il centro (o meglio i centri diffusi) dell'elaborazione (supportata eventualmente dal Comitato scientifico) è il **Comitato**. Per questo motivo abbiamo voluto enfatizzare l'autonomia dei Comitati e dare loro il rango di **organi**.

Il GdL ha ritenuto opportuno inserire un articolo specifico (il 2bis) per la **democrazia paritaria** e la **giustizia di genere** perché questi concetti diano forza al principio di uguaglianza. Democrazia paritaria significa costruzione condivisa delle istituzioni democratiche e del potere pubblico riconoscendo l'esistenza sulla scena pubblica di due generi che godono di eguaglianza e di uguali opportunità. Democrazia paritaria e giustizia di genere: la sfera pubblica e privata insieme per una condivisione comune del potere pubblico e delle responsabilità private in una democrazia delle uguali opportunità. Seguendo la stessa logica abbiamo provveduto anche a una revisione

linguistica dello statuto per un linguaggio meno sessista, laddove fosse possibile. Nello statuto propostoci la presenza della donna non si rileva. Se il linguaggio riflette la società che lo utilizza, influenza il modo di pensare, di ragionare e di classificare la realtà, non nominare mai le donne nella declinazione al femminile non aiuta a sostenere la promozione di parità e pari opportunità. Le parole costruiscono la nostra realtà e sono un potente strumento contro le disuguaglianze.

Il GdL ha altresì inteso dare rilievo alle **primarie**, intese come modalità privilegiata per l'individuazione delle candidature alle cariche elettive, inserendole fra i Principi fondamentali.

L'indipendenza del Partito è un bene prezioso da salvaguardare. Per questo si è ritenuto utile introdurre alcune **incompatibilità** tra la presenza in organi di partito e quella in assemblee elettive. Particolare rilievo assume la modifica proposta al comma 1 dell'articolo 8 per sancire l'incompatibilità tra la carica di Segretario e gli incarichi governativi. Separare la carica di Segretario da incarichi governativi ha l'obiettivo di evitare che il partito si appiattisca sull'azione di governo. In altre parole, anche se sostiene il governo, il partito deve mantenere una sua indipendente capacità critica e di proposta.

Tra i partecipanti al Gruppo di Lavoro, è emersa forte la preoccupazione che il **Comitato scientifico** possa diventare la "**Segreteria politica**" essenzialmente nominata dal segretario. Per questo si è proposto di precisarne il ruolo specificando, al comma 5 dell'articolo 9, la sua caratteristica prettamente consultiva nei confronti del Segretario e degli Stati generali. Sono inoltre stati proposti emendamenti intesi favorire un maggior equilibrio nella composizione e nella derivazione elettiva sia del **Comitato scientifico** che di quello **organizzativo**, così da assicurare al contempo l'efficacia operativa ed il controllo democratico degli stessi. Inoltre tra le competenze del Comitato di Garanzia, si è proposta una norma di salvaguardia attraverso la possibilità di valutare il loro scioglimento.

Il Gruppo di Lavoro nell'ottica di costruire qualcosa di nuovo e con spirito di condivisione massima ha invitato i Comitati sia del Lazio sia di altre regioni ad approvare la proposta di emendamenti allo Statuto per renderlo più partecipato possibile, richiamando quelli che sono i valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale e del Patto Repubblicano. Il suo contributo vuole esaltare i processi di democrazia partecipata che da subito hanno contraddistinto la nascita stessa di Possibile già come Associazione e successivamente come soggetto politico, per il quale si sono messi in gioco giovani (tantissimi) e meno giovani, tutti con entusiasmo, con energia e con grande senso di appartenenza.

Lo Statuto deve essere lo strumento per realizzare la **casa comune** che vogliamo: trasparente, ricca di idee, aperta, inclusiva e che non lasci indietro nessuno!

Di seguito sono evidenziate le modifiche alla bozza di Statuto che intendiamo sottoporre all'approvazione delle iscritte e degli iscritti a Possibile.

STATUTO di POSSIBILE

Articolo 1 – Sede e simbolo

1. È costituita l'associazione POSSIBILE, partito politico che intende dare attuazione all'esercizio effettivo della sovranità popolare, in conformità con l'art.1 della Costituzione~~realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale.~~
2. Possibile ha sede legale in Milano, via Ludovico Settala, 6. Il Comitato organizzativo può deliberare il trasferimento della sede legale e la apertura di sedi nazionali ulteriori rispetto alla sede legale.
3. L'Associazione è titolare del nome e del simbolo di Possibile, regolarmente depositato, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto.
4. Il simbolo di Possibile è rappresentato dal simbolo matematico dell' uguale (=), composto da due bande parallele di colore bianco, inserito in un cerchio di colore lampone nella parte inferiore del quale reca in carattere maiuscolo la parola "POSSIBILE".

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. Possibile è una libera associazione di persone il cui fine è la piena attuazione della democrazia e dei principi costituzionali. Possibile intende restituire compiutamente al popolo la sua sovranità (art.1 Costituzione), e perseguire l'uguaglianza dei diritti fondamentali individuali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, attraverso l'attuazione di politiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitanti la libertà e l'effettiva partecipazione di tutte e tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese (art.3 Costituzione).~~per~~ Possibile intende concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all'articolo 49 della Costituzione.
2. I principi fondanti di Possibile sono quelli della Costituzione repubblicana, ~~e~~ della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione Universale dei diritti umani. Nel rispetto e per la promozione di tali principi Possibile si riconosce nel Patto Repubblicano come carta fondamentale sottoscritta da tutti i suoi appartenenti al momento dell'iscrizione.
3. In particolare l'Associazione promuove i valori della democrazia, della legalità e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, della concorrenza e della cooperazione, della laicità e della parità fra i generi, della tutela della salute, dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica e del bene pubblico.
4. Possibile riconosce e promuove il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e nel conflitto tra diverse opzioni politiche. ~~Rivendica l'impegno nel consentire agli elettori sempre la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate.~~
5. Possibile si impegna nel riconoscimento, la affermazione, la promozione e la tutela dei ~~doveri,~~ i diritti e le libertà e nel rispetto dei doveri delle persone, sia come singoli sia nella formazioni sociali, secondo valori progressisti. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione.
6. Possibile ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto più libera e autentica quanto più è informata e consapevole e pertanto si impegna con tutti gli strumenti nel promuovere una adeguata formazione e informazione, sulla base di apposito Regolamento della Partecipazione da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, che fissa principi, obiettivi e regole per stabilire un corretto rapporto fra persone iscritte e gruppi dirigenti in termini di partecipazione informata e deliberativa.
7. Possibile riconosce nelle primarie la modalità privilegiata per l'individuazione delle candidature alle cariche elettive monocratiche o assembleari, secondo le procedure definite da un apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Articolo 2-bis (nuovo articolo) – Democrazia paritaria e giustizia di genere

1. Possibile assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi interni pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia.

2. Possibile favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra donne e uomini anche per le cariche monocratiche istituzionali.

3. Possibile si impegna a promuovere la giustizia di genere come parte integrante della democrazia paritaria nelle forme di organizzazione del lavoro, nel modo in cui la società e i servizi sono strutturati e nel modo in cui il potere pubblico è distribuito.

4. Possibile si impegna a promuovere la valutazione di impatto di genere per ogni provvedimento proposto affinché la parità di diritti e le pari opportunità nell'accesso alle risorse siano elementi di consolidamento della democrazia.

Articolo 3 - Iscrizione

1. Chiunque abbia compiuto 16 anni e condivida i principi e gli obiettivi di Possibile può iscriversi tramite form appositi presenti sul sito stesso dell'Associazione, www.possibile.com, versando la quota indicata.
2. L'iscrizione può essere perfezionata individualmente o attraverso il comitato al quale chi si iscrive decide contestualmente di aderire. L'iscrizione è annuale e deve essere rinnovata in ciascun anno successivo con le stesse modalità sopra descritte.
3. L'iscrizione è oggetto di una valutazione di non manifesta inammissibilità per palese conflitto con i principi fondamentali del partito da parte del Comitato organizzativo, che a tal fine può chiedere chiarimenti all'interessato alla persona interessata e eventualmente chiedere un parere preventivo al Comitato di garanzia. Il parere negativo, approvato in ogni caso a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere motivato in modo circostanziato e comunicato per iscritto alla persona interessata.
4. In ogni caso, ove l'iscrizione sia rifiutata, l'interessato può ricorrere, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto diniego, al Comitato di garanzia. Quest'ultimo decide, sentito l'interessato la persona interessata e un rappresentante del Comitato organizzativo, nei successivi sessanta giorni, secondo le norme contenute in apposito regolamento.
5. L'iscritto-La persona iscritta gode dei diritti e dei adempie ai doveri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che disciplinano la vita del partito. Avverso la ritenuta violazione degli stessi ciascuna a persona iscritta può presentare ricorso al Comitato di garanzia.

Articolo 4 – Comitati

1. Possibile ha una struttura federale basata sui Comitati.
2. Ciascuna a persona iscritta ~~ae~~ afferisce a un Comitato e a non più di uno. La scelta del Comitato al quale afferire è rimessa all'iscritto alla persona iscritta, che la compie con l'atto stesso dell'iscrizione.
3. L'iscrizione può avvenire anche congiuntamente da parte di almeno dieci persone che possono in tal caso dare luogo contestualmente alla loro iscrizione alla creazione di un comitato, scegliendone il nome.
4. Ciascun comitato è composto da un numero di persone iscritte ~~i~~ compreso tra dieci e cinquanta. Il Comitato organizzativo può autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del comitato inferiore a dieci o superiore a cinquanta, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialità e di funzionalità. Ciascun Comitato svolge in completa autonomia la propria attività, purché non in contrasto con il Patto Repubblicano.
5. I Comitati si costituiscono su base territoriale. In ogni caso, è ammessa la presenza di più comitati, anche tematici, che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma ~~34~~.
6. Il nome potrà essere successivamente modificato da un voto del comitato stesso.
7. Successivamente alla avvenuta iscrizione costituzione, il Comitato elegge un a persona portavoce, o due portavoce purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a diciotto. I portavoce sono rieleggibili una sola volta consecutiva e non possono in ogni caso ricoprire la carica per più di ventiquattro mesi consecutivi. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce ciascun Comitato promuove l'equilibrio di genere. La persona portavoce decade se una mozione di sfiducia presentata da almeno il dieci per cento degli iscritti al Comitato raccoglie il voto favorevole della maggioranza delle persone iscritte al Comitato stesso.
8. Il nome della la persona portavoce o dei portavoce è comunicato al Comitato organizzativo immediatamente dopo l'avvenuta elezione.
9. I portavoce coordinano l'attività del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale. Non può assumere la funzione di portavoce di un Comitato né il Segretario né un componente del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo o del Comitato di garanzia.
10. I comitati che insistono in una stessa comunità, o in un'area definita, sono tenuti a coordinarsi nelle modalità che riterranno più democratiche ed efficienti. Tali forme di coordinamento hanno facoltà di stabilire funzioni organizzative, di facilitazione della comunicazione, di supporto alla elaborazione di politiche territoriali, ma non possono comportare la formazione di organismi che modifichino l'autonomia dei comitati o che ledano i diritti di deliberazione di ciascun iscritto. Ciascuna a persona portavoce può chiedere anche la collaborazione del Comitato organizzativo per favorire il suddetto coordinamento.
11. I portavoce possono delegare le proprie funzioni ad altri componenti del comitato. Quando la delega determina l'esercizio di diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata dal Comitato ed essere comunicata al Comitato organizzativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri ~~degli delle persone~~ iscritte~~i~~

1. Chiunque si iscriva a Possibile sottoscrive con lo stesso atto il Patto repubblicano impegnandosi a rispettare e promuovere i principi ivi stabiliti, nonché a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti che gli organi competenti approveranno per regolare la vita associativa e la partecipazione alla discussione e ai procedimenti decisionali.
2. ~~L'iscritto~~ La persona iscritta promuove le adesioni a Possibile, sostiene le sue campagne e partecipa attivamente alle sue iniziative.
3. ~~L'iscritto~~ La persona iscritta partecipa a tutti i procedimenti decisionali, individualmente o attraverso il comitato. La partecipazione è favorita anche attraverso l'utilizzo della piattaforma deliberativa on line. La piattaforma è aperta anche alla partecipazione dei non iscritti secondo le condizioni stabilite nel regolamento di funzionamento della stessa.
4. La partecipazione è valorizzata e garantita anche attraverso il ricorso a referendum interni, tra gli le persone iscritte~~i~~, con eventuale estensione anche ai non iscritti, secondo le norme che saranno stabilite ~~in apposito dal~~ Regolamento della Partecipazione di cui all'articolo 2, comma 6, ~~che potrà prevedere ulteriori forme di partecipazione conformi ai principi di cui al presente Statuto.~~
5. Non è consentita l'iscrizione contemporanea ad altri partiti politici.
6. L'Associazione, attraverso i propri organi nazionali, i Comitati e gli le persone iscritte~~i~~, promuove uno stabile raccordo organizzativo con l'adesione alla propria rete di associazioni, reti civiche e altri soggetti già esistenti movimenti, finalizzato a promuovere iniziative e campagne comuni e a fare avanzare l'elaborazione condivisa di progetti specifici e di contenuti programmatici. Tali associazioni, reti civiche e movimenti saranno caratterizzati da le cui finalità siano compatibili con i valori fondativi di Possibile e da uno Statuto privo di norme ostative a questo riguardo, i quali mantengono la propria autonomia ma sottoscrivono il Patto Repubblicano e si dichiarano interessati a promuovere iniziative e campagne comuni. Il raccordo sarà attuato dai vari aderenti regolando i rapporti reciproci in un quadro formalmente concordato, sottoscrivendo il Patto Repubblicano e mantenendo ciascuno la propria autonomia.
7. Il rispetto dei diritti e dei doveri ~~degli delle persone~~ iscritte~~i~~ è garantito dal Comitato di garanzia che giudica sulle eventuali contestazioni in merito.

Articolo 6 – Organi ~~Nazionali~~

1. Gli organi ~~nazionali~~-di Possibile sono:

a) i Comitati

~~ab)~~ gli Stati generali;

~~bc)~~ il Segretario;

~~ed)~~ il Comitato scientifico;

~~de)~~ il Comitato organizzativo;

~~ef)~~ il Comitato di garanzia.

Articolo 7 – Gli Stati generali

1. Gli Stati generali sono composti da tutte ~~le persone gli~~ le persone gli iscritte ~~ei~~ o da loro delegati secondo quanto stabilito nel suo Regolamento, approvato mediante procedura telematica da tutti gli iscritti. Il medesimo Regolamento disciplina le forme di elezione del suo Presidente e l'organizzazione e il funzionamento degli Stati generali stessi. Essi deliberano in ogni caso a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o il loro Regolamento stabiliscano diversamente.
2. Gli Stati generali eleggono il Segretario e gli altri organi nazionali dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. Gli Stati generali esprimono l'indirizzo politico del partito attraverso il lavoro dei Comitati, discutendo e votando mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal Regolamento adottato dagli stessi.
4. Gli Stati generali sono convocati dal suo Presidente almeno due volte ogni semestre, anche mediante riunione telematica attraverso la piattaforma deliberativa on line. In ogni caso a tutte ~~le~~ le ~~persone gli~~ persone gli iscritte ~~ei~~, individualmente o attraverso il Comitato del quale fanno parte, è assicurata la più ampia partecipazione a tutti i procedimenti decisionali.
5. Gli Stati generali sono altresì convocati su richiesta del Segretario, ~~anche su impulso del Comitato scientifico~~ o del Comitato organizzativo, nonché su richiesta presentata da almeno il 6% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti.

Articolo 8 – Il Segretario

1. Il Segretario è eletto per un periodo di tre anni dagli Stati Generali, con voto personale, uguale, libero e segreto espresso da parte di ciascuna persona iscritta~~e~~. Può essere rieletto per una sola volta consecutiva. La carica di Segretario è incompatibile con incarichi di governo.

2. Può candidarsi a Segretario qualunque persona iscritta~~e~~ a Possibile eleggibile alla Camera dei deputati. La candidatura deve essere presentata con il sostegno di almeno il 6% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli delle persone iscritte~~i~~ e deve essere accompagnata:

- da un'unica mozione che delinei le basi programmatiche della candidatura stessa;
- dalle liste dei candidati ai Comitati di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Qualora nessuno dei candidati alla carica di Segretario superi il 50% dei voti espressi dagli Stati generali, si procede a una successiva votazione di ballottaggio tra le due persone candidate che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

3. Il Segretario è il legale rappresentante dell'Associazione e in quanto tale decide dell'utilizzazione ~~titolare~~ del simbolo di cui all'art. 1 nelle competizioni elettorali.

4. Il Segretario esprime al massimo livello l'indirizzo politico dell'Associazione, sulla base delle indicazioni degli Stati generali, espresse anche in forma telematica sulla base dell'attività dei Comitati, e del lavoro di supporto del Comitato scientifico e/o del Comitato organizzativo.

~~5. Il Segretario decide dell'utilizzo del simbolo nelle competizioni elettorali.~~

Articolo 9 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici.
2. Due terzi delle persone componenti il Comitato scientifico sono eletti dagli Stati generali con voto uguale, libero e segreto da parte di ciascun iscritto espresso esclusivamente sui candidati presentati con il sostegno di almeno il 2% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti. Le specifiche modalità di voto sono fissate da apposito regolamento. In ogni caso le preferenze che ciascuna persona iscritta potrà esprimere dovranno garantire l'alternanza di genere. Un terzo dei componenti del Comitato scientifico è nominato dal Segretario eletto nell'ambito della lista collegata alla sua candidatura+componenti del Comitato scientifico sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di liste collegate a un candidato alla carica di Segretario. La durata ~~della~~ in carica del Comitato scientifico è la stessa di quella del Segretario.
3. Sono eleggibili come membri del Comitato scientifico tutti gli iscritti tutte le persone che abbiano conseguito una rilevante specializzazione in un rilevante settore scientifico, professionale, culturale o sociale, comprovabile attraverso titoli accademici o comunque attraverso una documentata e continuativa attività professionale che ~~ha~~ abbia portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio apprezzamento o attraverso una rilevante e continuativa attività pubblicitica nel settore o attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici, privati e del terzo settore.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, è assicurato l'equilibrio di genere.
5. Il Comitato scientifico è un organo consultivo che assiste gli Stati generali e il Segretario nell'elaborazione e nell'approfondimento della proposta politica di Possibile, su cui sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi.
6. A tal fine il Comitato scientifico si coordina con i rappresentanti istituzionali di Possibile, a partire dai parlamentari che possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori.
7. Quando sia necessario per assicurare il coordinamento con aspetti organizzativi il Comitato scientifico può altresì invitare a partecipare ai propri lavori uno o più componenti del Comitato organizzativo ovvero dei comitati territoriali e/o tematici interessati dagli specifici approfondimenti e iniziative, anche su richiesta di questi ultimi. Gli Stati generali possono incaricare il Comitato scientifico per specifiche trattazioni d'interesse preminente per la proposta politica di Possibile, in ordine sia a temi generali che a temi di rilevanza socio-ambientale locale.
8. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti e organizza i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità. Elegge un coordinatore scientifico e/o un segretario.
9. Sussiste incompatibilità tra la appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato scientifico non possono altresì fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un

affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato organizzativo né i detentori di cariche elettive.

Articolo 10 – Il Comitato organizzativo

1. Il Comitato organizzativo è composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici.

2. Un terzo delle persone componenti il Comitato organizzativo è eletto dagli Stati generali con voto uguale, libero e segreto da parte di ciascun iscritto espresso esclusivamente sulle persone candidate presentate con il sostegno di almeno il 2% dei comitati che rappresentino almeno il 3% delle persone iscritte. Le specifiche modalità di voto sono fissate da apposito regolamento. In ogni caso le preferenze che ciascuna persona iscritta potrà esprimere dovranno garantire l'alternanza di genere. Due terzi dei componenti del Comitato organizzativo sono nominati dal Segretario eletto nell'ambito della lista collegata alla sua candidatura ~~I componenti del Comitato organizzativo sono eletti dagli Stati Generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di liste collegate a un candidato alla carica di Segretario.~~ La durata ~~della loro~~in carica dei componenti del Comitato organizzativo è la stessa di quella del Segretario. Essi possono essere rieletti o nominati per una sola volta successiva alla prima.

3. È assicurato l'equilibrio tra i generi.

4. Il comitato organizzativo assiste il Segretario nella gestione del partito e in particolare si occupa di:

- gestire il tesseramento, approvare l'iscrizione dei singoli, la creazione dei comitati e l'assegnazione ~~degli~~delle persone iscritte ~~ei~~ agli stessi;
- approvare l'utilizzo del nome e del simbolo di Possibile per iniziative o su strumenti di comunicazione di carattere locale o nazionale;
- amministrare il database, il sito, e gli strumenti tecnici dell'Associazione;
- promuovere e coordinare, sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico, le campagne dell'Associazione e procedere al successivo coordinamento delle stesse;
- gestire la comunicazione, creando contenuti ad hoc, amministrando i canali web, stimolando e sollecitando la partecipazione della comunità dei tesserati e degli iscritti al database;
- organizzare gli eventi nazionali;
- curare la raccolta fondi e la tesoreria, e presentare un rendiconto trasparente della situazione finanziaria;
- gestire gli adempimenti amministrativi;
- proporre al Comitato di garanzia lo scioglimento di un comitato per grave o reiterata violazione dei principi del Patto Repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o per la mancata ottemperanza all'invito a porre fine alla violazione di altre disposizioni di cui al presente Statuto.

5. Quando lo ritenga utile in ragione delle questioni da affrontare il Comitato organizzativo può invitare a partecipare ai propri lavori uno o più componenti del Comitato scientifico e uno o più componenti dei Comitati territoriali o tematici.

6. Il Comitato organizzativo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità. Elegge un coordinatore e/o un segretario.

7. Tra ~~le~~le persone componenti ~~del~~il comitato organizzativo il Segretario nomina un tesoriere.

Questo dura in carica un anno e può essere rinnovato per due successive volte, fino alla scadenza del mandato del Comitato.

8. Sussiste incompatibilità tra la appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato organizzativo non possono altresì fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato scientifico, né i detentori di cariche elettive.

Articolo 11 – Il Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia è composto da cinque persone, di cui almeno due di diverso genere. I componenti del Comitato di garanzia esercitano il loro ruolo a titolo gratuito.
2. Tre delle persone componenti ~~del~~il Comitato di garanzia sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme stabilite nel relativo regolamento, per un periodo di quattro anni. Alla scadenza del mandato i componenti del Comitato di garanzia non sono immediatamente rieleggibili. Ogni iscritto ha a disposizione due voti e risultano eletti i tre più votati, purché almeno uno sia di genere diverso. Se i tre più votati sono tutti dello stesso genere, dopo i primi due è proclamato eletto chi, tra le persone di genere diverso dai primi due, ha riportato il maggior numero di preferenze.
3. Sono eleggibili persone esperte in materie giuridiche, preferibilmente avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo, professori o ricercatori universitari in materie giuridiche anche a riposo, magistrati di ruolo o onorari anche a riposo, ~~notai~~. La appartenenza al comitato di garanzia è incompatibile con la carica di Segretario, e con l'appartenenza al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo. Non possono altresì far parte del comitato di garanzia conviventi, parenti o affini fino al quarto grado del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo, né i detentori di cariche elettive.
4. La candidatura è presentata a titolo individuale e deve essere supportata da almeno ~~tre~~il 2% dei comitati che rappresentino almeno ~~cinquanta~~il 3% delle persone iscritte.
5. Gli altri due componenti sono sorteggiati tra tutti gli iscritti a Possibile che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non siano parenti o affini entro il quarto grado o conviventi del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo, né i detentori di cariche elettive. ~~La~~ seconda ~~persona~~ scelta attraverso il sorteggio deve essere di genere diverso dal primo.
6. I tre componenti eletti del Comitato di garanzia possono non essere iscritti a Possibile ma non possono essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici, né essere parenti o affini entro il quarto grado o conviventi del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo.
7. Il Comitato di garanzia opera, per quanto non direttamente stabilito nel presente Statuto, in base a un proprio Regolamento, approvato all'unanimità dei componenti del Comitato stesso. Le altre decisioni del Comitato sono in ogni caso assunte a maggioranza.
8. Il Comitato di garanzia vigila sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e sul corretto esercizio delle competenze attribuite agli Organi e avvia d'ufficio o su segnalazione del Comitato organizzativo procedimenti a carico di chi li viola. Le singole persone iscritte a Possibile possono richiedere il pronunciamento del Comitato di garanzia nei confronti di un singola persona iscritta o di un Comitato.
9. Il giudizio si svolge nel rispetto delle regole della trasparenza, del diritto di azione e di difesa, e del principio del contraddittorio e della previa contestazione dell'addebito. Esso può condurre a) nei confronti dell'iscritto a:

- espulsione

- nei casi di grave o reiterata violazione del Patto Repubblicano e dei principi fondamentali di cui al presente statuto

- nel caso in cui l'iscritto a Possibile sia riscontrato appartenere anche ad altro partito o movimento politico e nonostante l'invito a optare non vi abbia proceduto nei successivi quindici giorni;

- nei casi di ingiustificato ritardo superiore a un anno nel pagamento della quota di iscrizione;

- nei casi individuati dal Codice etico;

- sospensione

- nei casi in cui essendo in corso un procedimento che potrebbe portare alla espulsione risultino comunque chiari elementi in base ai quali è presumibile che la violazione vi sia stata

- nei casi di violazione del Patto Repubblicano e dei principi fondamentali di cui al presente statuto che non assumano una gravità tale da dare luogo all'espulsione;

- nei casi di ingiustificato ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota di iscrizione;

- nei casi individuati dal Codice etico;

- censura

- nei casi di ingiustificato ritardo superiore a tre mesi della quota associativa;

- ~~prolungata e ingiustificata inattività rispetto alle campagne e iniziative del partito;~~

- nei casi individuati dal Codice etico;

b) nei confronti di un comitato a: - scioglimento, quando, su iniziativa del Comitato organizzativo, sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi del Patto Repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o sia accertata la mancata ottemperanza all'invito del Comitato organizzativo a porre fine alla violazione di altre disposizioni di cui al presente Statuto.

c) nei confronti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo a:

- scioglimento, quando, su segnalazione di un comitato, sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi del Patto Repubblicano o dei principi fondamentali e di trasparenza di cui al presente Statuto e si sia verificata la mancata ottemperanza all'invito del Comitato di garanzia a porre fine alla violazione. Lo scioglimento è sottoposto alla ratifica degli Stati generali.

10. Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Comitato di garanzia, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti in materia, elabora una proposta di Codice etico che sarà sottoposta alla approvazione degli Stati generali che deliberano in via definitiva a maggioranza dei presenti entro i successivi trenta giorni.

Articolo 12 – Norme finanziarie

1. Il finanziamento dell'Associazione è rappresentato dalle quote di iscrizione e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.
2. Ulteriori risorse per finanziare l'attività dell'Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi degli-delle persone eletti, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalità stabilite dalla legge e da un apposito Regolamento da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il Regolamento deve in particolare fissare i requisiti soggettivi del donatore, un eventuale tetto massimo alle donazioni e tutte le condizioni necessarie a evitare condizionamenti dell'Associazione.
3. Una parte delle risorse può essere destinata ai comitati per la loro partecipazione alle campagne nazionali o lo sviluppo dei progetti locali. In ogni caso i comitati trattengono i fondi raccolti direttamente a norma di legge.
4. Il tesoriere redige il bilancio consuntivo di esercizio dell'Associazione in conformità della normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dagli Stati generali entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone al Segretario e al Comitato organizzativo il bilancio preventivo per l'anno successivo. Esso è quindi approvato dagli Stati generali entro il 31 dicembre.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio è-sono pubblicati e sul sito web dell'Associazione entro quindici giorni dall'approvazione. In un'apposita "sezione della trasparenza" del sito internet sono riportati i dettagli delle voci di bilancio.
7. Ulteriori norme concernenti anche le modalità di finanziamento delle articolazioni territoriali e la loro autonomia patrimoniale nonché le modalità e le quote di contribuzione finanziaria degli eletti sono stabilite nel Regolamento finanziario immediatamente operativo a seguito dell'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, da parte del Comitato organizzativo che lo pubblicherà immediatamente dopo sul sito web dell'Associazione unitamente ad una relazione illustrativa e che dovrà in ogni caso essere riapprovato entro i successivi sessanta giorni dagli Stati generali.
8. Dopo il primo anno, i bilanci dell'Associazione sono certificati da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato organizzativo che pubblica sul sito web dell'Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano. Il giudizio rilasciato sul bilancio di esercizio dalla società di revisione è senza ritardo pubblicato sul sito internet del partito. La gestione finanziaria è improntata a principi di trasparenza ed economicità al fine di garantirne l'equilibrio finanziario e l'equa distribuzione delle risorse in relazione alle esigenze dell'attività politica, in

| coerenza agli indirizzi politici deliberati dagli Stati generali.

Articolo 13 – Trasparenza

1. Possibile svolge la propria attività politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa.
2. Tutti gli atti e le decisioni degli organi nazionali sono pubblici. Delle loro adunanze è data piena pubblicità sul sito web dell'Associazione, attraverso la pubblicazione dei relativi verbali.
3. In ogni caso gli-le persone iscritte~~i~~ possono rivolgere al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo richieste di informazioni che devono essere evase entro i successivi trenta giorni.
4. I Comitati sono tenuti a svolgere tutta la propria attività secondo i medesimi principi, ~~e~~ a tenere un verbale delle decisioni assunte e a registrare le risorse finanziarie ricevute e le spese sostenute.
5. Il Comitato di garanzia vigila sul pieno rispetto del principio di trasparenza.
6. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali .

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Immediatamente dopo l'approvazione del presente Statuto, gli Stati generali provvedono all'elezione del Comitato di cui all'articolo 6 lettera ~~ef~~), secondo quanto previsto all'articolo 11.

Contestualmente è avviato il percorso che porterà all'elezione degli organi di cui all'art. 6, lett. ~~bc~~), ~~ed~~) e ~~de~~), secondo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10. Fino al termine delle procedure elettorali, che dovrà avvenire entro la conclusione dei lavori del primo congresso nazionale, al fine di assicurare la continuità dell'attività dell'Associazione Possibile, sono prorogati il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo di cui al Regolamento provvisorio pubblicato sul sito www.possibile.com nella composizione ivi specificata. Il Comitato organizzativo elegge, immediatamente dopo la approvazione del presente Statuto, un coordinatore che assume pro-tempore, fino all'elezione del Segretario, la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di regolamentazione dei partiti politici.

Articolo 15 – Revisione

1. Il presente Statuto è modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle iscritte e degli iscritti convocati negli Stati generali . Ove questa non sia raggiunta è possibile procedere a una seconda votazione degli iscritti convocati negli Stati generali nella quale la modifica è approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

2. La maggioranza assoluta ~~degli~~delle persone iscritte~~i~~ convocate~~i~~ negli Stati generali è in ogni caso necessaria per la modifica del simbolo.

3. Le modificazioni non possono essere in ogni caso relative ai principi fondamentali contenuti all'articolo 2 o porsi comunque in contrasto con il Patto repubblicano.